



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Augusto Bitonte	Presidente
Dott. Donato Pianta	Consigliere
Dott. Antonietta Miglio	Consigliere est.

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 1337/2013
Camp. Civ. N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1337/2013 R.G. promossa con ricorso depositato in data 23/12/2013 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7/5/2014

da

R. G. R. A. B. F. B. S. B.
F. S. G. L. E. I. C.

Z. rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Mastropietro e Luciano Gabrielli del foro di Bergamo e Roberto Gorio del foro di Brescia, quest'ultimo anche domiciliatario, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso

APPELLANTI

contro

OGGETTO: opposizione
a sentenza dichiarativa
fallimento



Pubblico Ministero

Fallimento B [REDACTED] & C spa,

APPELLATI

con l'intervento di

B [REDACTED] spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Mastropietro e Luciano Gabrielli del foro di Bergamo e Roberto Gorio del foro di Brescia, quest'ultimo anche domiciliatario, giusta procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione

INTERVENUTA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 297/13 in data 28/11-3/12/2013

CONCLUSIONI

Degli appellanti:

revocare il decreto ex art. 173 LF del Tribunale di Bergamo emesso nel procedimento n. 11/2013 R.G. e la conseguente sentenza di fallimento e, conseguentemente, assumere ogni provvedimento più opportuno per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo della B [REDACTED] & C spa.

In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse

del Fallimento:

in via preliminare:

accertato che la spa B [REDACTED] & C non ha proposto reclamo contro il decreto ex art. 173 LF che ha revocato la sua ammissione a concordato preventivo,



dichiarare che quel provvedimento è divenuto cosa giudicata, non essendo gli amministratori e i sindaci della società legittimati a impugnarlo.

Accertato che i reclamanti non hanno contestato la sussistenza dei presupposti voluti dalla legge per la dichiarazione di fallimento della spa B [REDACTED] confermare (in quanto definitiva) la relativa sentenza del 3/12/2013 del Tribunale di Bergamo.

In via principale:

dichiarare infondato e pertanto respingere il reclamo dei ricorrenti contro il decreto e la sentenza impugnata.

di B [REDACTED] & C spa:

revocare il decreto ex art. 173 LF del Tribunale di Bergamo emesso nel procedimento n. 11/2013 R.G. E la conseguente sentenza di fallimento e, conseguentemente, assumere ogni provvedimento più opportuno per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo della B [REDACTED] & C spa.

In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse

del Procuratore Generale:

chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza dichiarativa di fallimento con conferma altresì del decreto ex art. 173 LF

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bergamo con decreto emesso il 16/5/2013 ammetteva B [REDACTED] spa alla procedura di concordato preventivo.



Il Commissario giudiziale presentava relazione ai sensi dell'articolo 173 LF, riferita ad una serie di fatti che sarebbero stati ostativi alla prosecuzione della procedura concernente i seguenti rilievi: 1) l'omessa svalutazione dei crediti vantati nei confronti di soggetti dichiarati falliti; 2) l'illegittima rivalutazione degli immobili; 3) il mancato recupero del credito vantato nei confronti di Ideal Service snc.

Il Tribunale, ad esito dell'udienza fissata a seguito della segnalazione del Commissario, ha revocato il decreto di ammissione al concordato preventivo e, ad istanza del PM, con la sentenza n. 328/13 ha dichiarato il fallimento di

B [REDACTED]

Avverso la sentenza e il decreto hanno proposto reclamo l'amministratore unico, gli ex amministratori e gli ex sindaci della società per le argomentazioni che di seguito saranno nello specifico esaminate.

Il Fallimento ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto; ha preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione dei reclamanti, assumendo che legittimata era la società, peraltro non citata.

La Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della B [REDACTED] che è intervenuta con comparsa depositata l'11/4/2014 concludendo come i reclamanti.

All'udienza del 7/5/2014, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo esaminata l'eccezione svolta dal Fallimento che, costituendosi, ha dedotto la mancanza di legittimazione in capo ai reclamanti ad impugnare il decreto di revoca dell'ammissione della società al concordato preventivo in capo ai reclamanti.

L'eccezione è infondata.

L'articolo 18 LF individua invero tra i soggetti legittimati a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, oltre al debitore, "qualunque interessato".

Non vi è dubbio che nel suddetto amplissimo ambito non possano non annoverarsi coloro che, già sindaci e amministratori, hanno l'interesse a rimuovere gli effetti riflessi che possano discendere a loro danno dalla sentenza dichiarativa di fallimento (basti pensare ai reati di bancarotta, che hanno quale presupposto il fallimento).

Nel caso, come quello in oggetto, di emissione di provvedimento di revoca di ammissione al concordato ai sensi dell'articolo 173 LF e di conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, l'impugnativa è unica, il reclamo ai sensi dell'articolo 18 LF, e non vi è dubbio che, per quanto premesso, i reclamanti siano legittimati ad impugnare oltre alla sentenza, anche il decreto, in quanto esso costituisce presupposto della pronuncia di fallimento, sicché è destituita di fondamento la pretesa che possa ipotizzarsi, per il fatto che B [redacted] spa non



ha proposto il reclamo, un giudicato interno/sostanziale del provvedimento ex articolo 173 LF o della sentenza di fallimento per l'assenza di contestazioni sotto il profilo della mancanza dei presupposti di cui all'articolo 5 LF.

Ciò posto, conviene che la Corte volga l'attenzione agli argomenti posti a fondamento del reclamo sostanzialmente ribaditi dalla società intervenuta.

Gli appellanti assumono che gli atti sub a) e b) – omessa svalutazione di crediti verso falliti e illegittima rivalutazione degli immobili-non rientrerebbero nel novero degli atti in frode pur avendo indubbia valenza di dissimulazione del passivo reale o di simulazione di un attivo superiore a quello effettivo.

Ciò in relazione al fatto che, proseguono i reclamanti, la indicazione in bilancio di crediti da azzerarsi risale ad epoca antecedente al 2009, sicché il divario temporale dovrebbe fare escludere la strumentalità decettiva rispetto alla procedura concordataria.

La Corte, a fronte di tale argomento, obietta che il debitore proponente ha l'obbligo di notificare i creditori di tutte le circostanze rilevanti al fine di poter esprimere un consapevole consenso rispetto alla proposta concordataria.

Ora non vi è dubbio che nel caso di specie, pur risalenti le condotte simulatorie/dissimulatorie, la relativa mancata informazione ai creditori ha comportato una distorta rappresentazione dell'effettiva situazione della società, poiché ha impedito ogni valutazione del danno e del deficit patrimoniale che la



prosecuzione della stessa, pur in presenza di causa di scioglimento, ha comportato, con occultazione del credito risarcitorio connesso alla proposizione di azioni di responsabilità, non indicato tra le attività trasferite ai creditori.

E non vi è dubbio che la cosiddetta disclosure in sede di proposta debba essere completa e comprendere anche quelle condotte integranti gli elementi fondanti un'azione di responsabilità poiché, in caso contrario, verrebbe pregiudicato il consenso informato dei creditori sulla proposta concordataria.

Il fatto che in ambito concordatario anche i singoli creditori possano proporre l'azione di responsabilità non giustifica in alcun modo l'occultamento dei fatti di mala gestio poiché, a monte, come detto, esso impedisce una completa valutazione della convenienza della proposta concordataria.

Gli appellanti contestano quindi i rilievi mossi dal commissario.

Sulla svalutazione dei crediti, osservano come la certezza di non incassare nulla sarebbe frutto di valutazioni, pur rispettabili, che tuttavia non possono assurgere al rango di una prova di carattere scientifico.

La Corte si limita sul punto a rilevare come non fossero stati svalutati crediti vantati nei confronti di clienti falliti, sicché la valutazione espressa non si allontana di molto dal vero.

In proposito, inoltre, il Tribunale non ha mancato di evidenziare come i crediti godessero di privilegio solo con riferimento alle accise sul carburante



fornito, che la causa di prelazione in oggetto ha una graduazione (20°) per nulla favorevole e che, quanto all'iva, nessun pregio può assumere la normativa fiscale che ne consente il recupero a procedura chiusa in caso di mancato soddisfacimento del credito poiché questo è fatto estraneo ai meccanismi che devono governare la valutazione di svalutazione o azzeramento dei crediti in sede di predisposizione del bilancio di esercizio.

E' quindi da condividersi l'osservazione del commissario giudiziale là ove ha rilevato che in massima parte i crediti stralciati con la copertura della rivalutazione avrebbero dovuto essere azzerati in esercizi precedenti in quanto relativi a clienti falliti prima dell'esercizio 2010/2011 e che la corretta rilevazione delle perdite su crediti negli esercizi di rispettiva competenza avrebbe comportato l'emersione di un patrimonio netto negativo della società a partire quanto meno dall'esercizio 2008/2009 chiuso al 30/6/2009, come risulta dai bilanci rettificati sinteticamente riepilogati da pagina 20 della relazione depositata il 4/10/2013.

I reclamanti osservano quindi come il Tribunale non abbia espresso alcuna motivazione circa la illegittimità della rivalutazione immobiliare, essendosi il primo giudice limitato, nella prospettazione offerta, alla ripetizione pedissequa di stralci e frasi del ricorso ex articolo 173 LF e della replica del commissario.

La Corte osserva che la condivisione degli argomenti riportati integra senz'altro motivazione e non vi è dubbio che dalla lettura del provvedimento



impugnato si acquisisca piena contezza della illegittimità della rivalutazione ("l'aumento delle immobilizzazioni è dovuto alla rivalutazione degli immobili sociali il cui incremento di valore non è peraltro accompagnato dall'aumento dell'ammortamento; a soli due anni di distanza dalla perizia del geometra G. [REDACTED] di euro 4.362.023,75, lo stesso perito indica il valore nella perizia allegata alla proposta di concordato in euro 2.545.500,00").

A tanto non può non aggiungersi come il perito incaricato dal giudice delegato abbia stimato gli stessi immobili euro 1.320.000,00.

La forbice è talmente ampia in un arco temporale ristretto che non può che ritenersi del tutto illegittima la rivalutazione operata con l'assemblea del 23/4/2011, appostando in bilancio un'apposita riserva di rivalutazione pari ad euro 4.362.023,75, senza che possano avere incidenza la richiamata riduzione dei valori di mercato immobiliare o un diverso criterio valutativo.

Né i reclamanti tengono adeguatamente conto del fatto che se, per un verso il commissario ha rilevato come l'illegittima rivalutazione non ha avuto alcun effetto negativo sul conto economico e sul patrimonio netto della società, per l'altro ha osservato come per l'importo pari alla rivalutazione fossero stati stralciati crediti verso clienti, mentre lo stralcio dei crediti in sofferenza avrebbe dovuto essere rilevato contabilmente come costo nel conto economico ed avrebbe comportato un peggioramento del risultato di esercizio e del patrimonio netto di pari importo, evidenziando la riduzione del capitale sociale



al disotto del minimo legale.

I reclamanti assumono quindi che non può esservi danno nella posizione Ideal Service perché la società debitrice e i suoi soci illimitatamente responsabili sono capienti, sicché nella prospettazione difensiva, il provvedimento impugnato sarebbe superficiale.

Pare che i reclamanti non abbiano inteso quanto in proposito ha osservato il primo giudice, ossia che l'indicazione nella proposta di concordato del credito di Ideal Service come realizzabile al 50% non possa essere giustificata dalla difficoltà di realizzo nei confronti del cliente, tenuto conto della natura dell'attività svolta dalla società in concordato, distribuzione carburanti, caratterizzata dalla contestualità al momento della fornitura dell'incasso, ma vada letta alla luce del fatto che Ideal Service dal 13/6/2006 risulta partecipata al 20% da S. [redacted] R. [redacted] azionista e procuratore/dirigente amministrativo di B. [redacted] e che quindi si trova in palese conflitto di interessi.

Nel suddetto contesto si inserisce la circostanza, rilevata dal commissario, per cui, a fronte delle forniture di carburante a Ideal Service, i versamenti sono stati sostanzialmente inesistenti pur essendo ingiustificato il mancato pagamento delle forniture.

Significativa inoltre si pone l'inerzia tenuta dalla B. [redacted], che non aveva mai inviato neppure una lettera di sollecito alla Ideal Service.

L'aver omesso di palesare la suddetta situazione, rivelata dal commissario, ha



senz'altro impedito ai creditori una corretta percezione della effettiva situazione di fatto e costituisce comportamento ingannevole poiché impedisce la possibilità di valutare una condotta, tenuta anteriormente alla presentazione della domanda di concordato, fondante azione di responsabilità.

Non è questa la sede per quantificare il credito derivante dalla mala gestio, essendo quella propria la causa relativa all'azione di responsabilità, la cui possibilità di esperimento ab origine, per quanto detto, è stata occultata ai creditori, fatto che ex sé integra condotta volta a mascherare una parte dell'attivo ricostruibile.

Alla stregua di quanto precede, il reclamo non merita pertanto accoglimento.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti perché i reclamanti e l'intervenuta in solido siano tenuti a versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda o istanza respinta, così decide:

rigetta l'appello proposto da R. G. , R. A. E. Fe
B. S. E. F. S. G. I. E.



L. C. Z. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 24-28/10/2013 e, rigettata altresì la domanda di B. & C spa, conferma integralmente la sentenza medesima e il decreto in data 28/11-3/12/2013;

condanna i reclamanti e B. & C spa in solido alla rifusione in favore del Fallimento di B. & C spa delle spese di lite del giudizio in grado di appello, che liquida in euro 4.180,00 per la "fase di studio", euro 2.430,00 per la "fase introduttiva" ed euro 2.430,000 per la "fase decisionale", oltre accessori come per legge;

sussistono i requisiti per dichiarare i reclamanti e la B. & C spa tenuti in solido al pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello il 14 maggio 2014

IL CONSIGLIERE EST.

Antonietta Miglio

IL PRESIDENTE

Augusto Bitonte

